	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE		
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Decreto n° 16777/GRFVG del 09/04/2024 SAPI - UD/AIA/64-R

Riesame, con valenza di rinnovo, con modifica, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Talmassons (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali

e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1363 del 13 luglio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della AZ. AGRICOLA FIORETTI DI DE GIORGI GIUSEPPINA con sede legale nel Comune di Talmassons (UD), viale Trieste, frazione Paradiso, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Talmassons (UD), viale Trieste, frazione Paradiso, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 526 del 21 marzo 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1363/2011;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1106 del 20 febbraio 2020, con il quale è stata volturata e modificata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO S.R.L. con sede legale in Comune di Ponzano Veneto (TV), via Povegliano, 48, (di seguito indicata come Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1363/2011, come modificata con il decreto n. 526/2016;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per il Gestore il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la domanda del 18 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 31 dicembre 2020, assunta al protocollo regionale n. 64479 del 31 dicembre 2020, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1363/2011, come modificata e volturata con i decreti n. 526/2016 e n. 1106/2020, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 3900 del 25 gennaio 2021, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'incompletezza della documentazione presentata per il riesame dell'AIA e ha chiesto al Gestore medesimo di presentare la documentazione indicata nella nota stessa, entro 60 giorni dal ricevimento, specificando che i termini del procedimento sono interrotti fino all'acquisizione della documentazione;

Viste la nota del 23 marzo 2021, assunta al protocollo regionale n. 16847 del 24 marzo 2021 e la nota del 27 marzo 2021, assunta al protocollo regionale n. 17786, con le quali il Gestore ha dato riscontro alla richiesta di cui alla nota regionale del 25 gennaio 2021;

Vista la nota prot. n. 20450 del 9 aprile 2021, con la quale il Servizio competente ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 13 aprile 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 62267 del 15 novembre 2021, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Talmassons (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e della relativa documentazione tecnica;

1) ha convocato, per il giorno 20 dicembre 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 20 dicembre 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione:

a) ha dato lettura della nota prot. n. 65638 del 30 novembre 2021, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare competenze in capo al Servizio stesso, considerato che dalla documentazione presentata non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;

b) ha dato lettura della nota prot. n. 39807 /P / GEN/ AIA del 17 dicembre 2021, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 68952, con la quale ARPA FVG, avendo rilevato numerose carenze e contraddizioni nella documentazione, ha chiesto che la stessa venga integralmente ripresentata e predisposta secondo le indicazioni della Regione e le specifiche linee guida di settore elaborate da ARPA FVG;

c) ha evidenziato che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha verificato che la documentazione presentata non è completa di tutto quanto richiesto dalla modulistica regionale pubblicata sul sito internet della Regione FVG e ha, pertanto, chiesto di ripresentare integralmente la documentazione firmata digitalmente, indicando le integrazioni necessarie:

- i. relativamente all'Allegato 3 – *“Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza”*, allegare il provvedimento conclusivo della Procedura di verifica di assoggettabilità allo screening di VIA che allo stato attuale non risulta emanato dal Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG;
- ii. relativamente alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA presentata contestualmente all'istanza di riesame, si chiede di chiarire in che cosa consista la modifica e quali siano le motivazioni della stessa;
- iii. ripresentare la relazione tecnica debitamente compilata con tutte le informazioni richieste nell'omonimo documento (allegato 4) della modulistica regionale, tenendo conto che le schede tecniche o le planimetrie non vengono ritenute sostitutive di tali informazioni;

- iv. fornire una planimetria dell'impianto con rete idrica e fognaria;
- v. fornire una planimetria che indichi le aree di deposito dei rifiuti e delle celle frigo;
- vi. fornire layout con legenda dell'impianto in cui siano riportati: tutti i capannoni (con denominazione unica nelle planimetrie e in tutti i documenti presentati), strutture per la raccolta dei liquami/letami, serbatoi gasolio e GPL, eventuale deposito farmaci, eventuali altre strutture (es. magazzino attrezzi...);
- vii. fornire copia dei contratti di cessione effluenti;
- viii. chiarire la necessità o meno di presentare il PUA, considerato che nella relazione tecnica viene riportato che attualmente è in vigore un PUA redatto il 20/12/2019, mentre in altro documento datato 20/12/2019 si dichiara che il PUA non è necessario e nella *verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento* viene dichiarato che la pollina viene conferita al biogas e infine utilizzata per fini agronomici in azienda;
- ix. completare la compilazione delle schede riassuntive in ogni punto richiesto dai relativi modelli ed emendarle da eventuali errori ed incongruenze rilevate rispetto a quanto riportato negli altri documenti.

d) ha specificato, inoltre, che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ha ritenuto necessaria la presentazione delle seguenti integrazioni per la redazione della relazione tecnica:

- i. compilare il paragrafo 1;
- ii. compilare il par. 2 in tutti i suoi punti;
- iii. completare la compilazione del par. 3 in tutti i suoi punti, indicando, tra l'altro, l'area utilizzabile di ogni singolo capannone (ricordando che, ai sensi del DLgs 181/2010, l'area utilizzabile è un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera), la capacità produttiva dell'allevamento specificando la relativa densità (33 o 39 kg/mq). Fornire inoltre una descrizione dettagliata del ciclo produttivo prevalente con la specificazione del numero di sfoltimenti ed il relativo peso a seconda della tipologia di animali allevati (solo femmine, 50% maschi e 50% femmine, solo maschi, ecc.). Indicare la quantità di reflui prodotti, descrivendo la gestione degli effluenti e le modalità di pulizia dei capannoni e la gestione delle eventuali acque di lavaggio degli stessi. Si indichino altresì i sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento utilizzati negli stabulari;
- iv. descrivere le aree dedicate alla disinfezione degli automezzi in entrata e in uscita dall'allevamento, specificando la destinazione finale dei reflui che si originano da tali operazioni, allegando idoneo elaborato grafico;
- v. compilare il paragrafo 4. specificando l'energia consumata e descrivendo gli eventuali impianti per la produzione di energia;
- vi. completare la compilazione del par.5;
- vii. relativamente alle emissioni in atmosfera, compilare il par. 6.1 in ogni suo punto, comprendendo la stima del valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto attraverso il software BAT-Tool;
- viii. con riferimento agli scarichi idrici, fornire una descrizione dettagliata dello scarico delle acque reflue domestiche, seguendo quanto richiesto al par. 6.3 e facendo riferimento alle indicazioni riportate sulle relative Linee Guida dell'ARPA FVG;

- ix. compilare il paragrafo 6.4 relativamente alle emissioni sonore attestando il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- x. completare la compilazione del paragrafo 7 in tutti i suoi punti specificando se l'azienda produce anche rifiuti pericolosi e sanitari.

Per quanto riguarda le schede riassuntive:

- compilare correttamente la scheda B;
- correggere la scheda C relativa alla capacità produttiva secondo i calcoli effettuati con la formula riportata al par. 3.1 della Relazione tecnica;
- fornire la scheda D compilata in ogni suo punto;
- compilare la scheda E in ogni suo punto, specificando, tra l'altro, relativamente alla Sezione E1, il metodo utilizzato per il calcolo della produzione degli inquinanti e, relativamente alla Sezione E2, indicare i dettagli dello scarico autorizzato;
- compilare correttamente la compilazione delle schede F, G, H;
- compilare correttamente la compilazione della scheda I tenendo conto di quanto indicato nel DM 25/02/2016;
- rivedere la scheda L in funzione delle integrazioni sopra richieste ed in particolare:
 - o compilare BAT 2 punto e;
 - o BAT 3: compilare Tab 1.1 riferendo se l'azoto totale escreto rispetta i valori BAT-AEPL;
 - o BAT 4: compilare Tab 1.2 riferendo se il fosforo totale escreto rispetta i valori BAT-AEPL;
 - o BAT 8 pto e - specificare il tipo di scambiatore di calore; BAT 8 pto g in contraddizione con BAT 32.e;
 - o BAT 13 pto b - indicare quale principio viene applicato nei sistemi di stabulazione per prevenire e/o ridurre le emissioni odorigene; BAT 13 pto e1 in contraddizione con BAT 14 pto b;
 - o BAT 20 BAT 21, BAT 22- verificare le indicazioni fornite da cui risulta che gli effluenti dell'allevamento sono destinati allo spandimento agronomico, mentre da relazione risulta che sono ceduti a terzi.

e) ha dato lettura:

- della nota prot. n. 8441 del 26 novembre 2021, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 64887, con la quale il Comune di Talmassons ha classificato l'attività di allevamento animali esercitata nell'immobile situato in Talmassons, Case Sparse, via Torsa, (Foglio n. 48, Mappali n. 74 del Catasto comunale), quale Industria Insalubre di Prima Classe, lettera C), voce 1), secondo l'elenco allegato al DM 5/09/1994, relativo all'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934;
- della nota prot. n. 8440 del 15 dicembre 2021, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 68398, con la quale il Comune di Talmassons ha sospeso l'espressione del parere di competenza in attesa della completa presentazione documentale (e successiva validazione) necessaria alla definizione delle istanze giacenti richiamate nella nota stessa e relativa correlazione con le normative di settore in materia

di conformità edilizia-urbanistica-paesaggistica, prevenzione incendi, igienico sanitaria (parte produttiva e luoghi di lavoro), scarichi al suolo;

2) il Gestore ha dichiarato che fino a data odierna non ha utilizzato gli impianti fotovoltaici presenti che sono di proprietà di altre società e che gli stessi non sono pertanto oggetto del procedimento di riesame dell'AIA;

3) il rappresentante del Comune di Talmassons si è allineato con le richieste formulate da ARPA FVG e dalla Regione;

4) la Conferenza dei servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario che, al fine di procedere con l'attività istruttoria, la documentazione venga integralmente ripresentata entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, secondo le richieste di ARPA con la propria nota e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 1577 del 13 gennaio 2022, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 20 dicembre 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

4) ha inviato la nota del 22 dicembre 2021 (protocollo regionale n. 69793 del 22 dicembre 2021) con la quale il Comune di Talmassons ha inviato nuovamente il proprio parere, con l'inserimento, al comma 2, della definizione completa della Zona PRGC;

Vista la nota del 31 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC il 5 marzo 2022, assunta al protocollo regionale n. 19382 del 5 marzo 2022, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 90 giorni, del termine per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dell'AIA, in ragione della complessa articolazione della stessa;

Vista la nota prot. n. 21105 del 12 aprile 2022, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga, fissando al giorno 12 luglio 2022, il termine per la presentazione della documentazione richiesta con la nota regionale del 13 gennaio 2022, specificando che i termini del procedimento rimangono sospesi sino all'acquisizione della documentazione stessa;

Vista la nota del 12 luglio 2022, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 40206, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione richiesta con la nota regionale del 13 gennaio 2022;

Vista la nota prot. n. 242223 del 15 novembre 2022, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 12 luglio 2022;

2) ha convocato, per il giorno 16 dicembre 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 16 dicembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 267285 del 24 novembre 2022, con la quale il Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare competenze in capo al Servizio stesso, considerato che dalla documentazione presentata non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali fuori fognatura;

2) il rappresentante del Comune di Talmassons ha riferito di essere in attesa della documentazione per poter esprimere il parere di competenza;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 39527 /P / GEN/ AIA del 15 dicembre 2022, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 319313, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo da adottare previo superamento delle carenze rilevate nella nota stessa;

4) il Gestore ha dichiarato che la modifica non sostanziale richiesta unitamente al riesame dell'AIA consiste nella modifica dello scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, in quanto si intende realizzare il recapito in corpo idrico superficiale;

5) la Conferenza dei servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 1.487,50, non è stata interamente versata e ha chiesto al Gestore di integrare il versamento effettuato con quanto dovuto;

6) il rappresentante della Regione ha messo in evidenza che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- a. Integrare la relazione tecnica con le informazioni richieste nel modello dell'allegato 4, tenendo conto che le schede tecniche o le planimetrie non vengono considerate sostitutive delle informazioni richieste in tale modello. In particolare si chiede di:
 - i. Fornire l'indicazione della presenza di recettori-attività entro 500m dal perimetro dell'impianto, nel raggio di ricaduta delle principali emissioni. Indicare inoltre la classificazione acustica del sito.
 - ii. chiarire il numero di vasche per la raccolta delle acque di lavaggio attualmente presenti presso l'allevamento, specificando il destino di tali acque;
 - iii. per ciascun capannone specificare la tipologia di ventilazione utilizzata in quanto su scheda E1.3 è definita di tipo trasversale, mentre nella relazione tecnica è definita di tipo longitudinale;
 - iv. chiarire se il riscaldamento nei capannoni 1, 2, 3 e 4 è a tubi o a cappe radianti;
 - v. specificare se i capannoni 5 e 6 siano forniti o meno di impianto di raffrescamento indicandone eventualmente la tipologia;
 - vi. considerato che viene presentata richiesta di scarico in acque superficiali con specifici elaborati, emendare il refuso, a pag. 18 della relazione tecnica, in cui viene riportato che *le acque di scarico assimilate alle acque reflue domestiche verranno smaltite al suolo in dispersione diffusa, previo specifico trattamento di depurazione primaria*. Indicare inoltre la tipologia di scarico attuale di tali acque;
 - vii. indicare il combustibile con cui è alimentato il gruppo elettronico di emergenza;
 - viii. indicare la superficie impermeabilizzata e non dell'allevamento, come richiesto al paragrafo 6.3.5 del modello;

- ix. attestare il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica come richiesto in precedenza. (Si evidenzia inoltre che nella BAT 9 viene fatto riferimento al rispetto dei limiti normativi per le emissioni sonore dimostrato da valutazione impatto acustico che non è stata fornita).
- b. fornire maggiori dettagli sulle attività svolte presso il deposito posizionato nelle vicinanze della pesa e presso il deposito posizionato tra i capannoni 3 e 2 che dall'elaborato grafico-tav.9 presenta 2 camini;
- c. fornire elaborato grafico relativo alle emissioni;
- d. indicare la collocazione presso l'allevamento della cella frigo per lo stoccaggio di animali morti ed eventualmente del deposito farmaci;
- e. specificare se l'azienda è fornita di deroga per allevare con densità fino a 39kg/m²;
- f. si precisa che la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale nel riesame AIA si configura come modifica non sostanziale dell'AIA vigente e che pertanto il Gestore deve trasmettere la quietanza per il pagamento della relativa attività istruttoria.
- g. la quietanza di avvenuto pagamento integrativo dell'attività istruttoria, pari a € 975,00, come da modello allegato.

7) la Conferenza dei servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario, al fine di procedere con l'attività istruttoria, che la documentazione integrativa richiesta da ARPA FVG con la propria nota e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in sede di Conferenza stessa, venga presentata entro 90 giorni dal ricevimento del verbale;

Vista la nota prot. n. 353591 del 28 dicembre 2022, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 27 marzo 2023, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 176490, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 90 giorni, del termine per la presentazione della documentazione richiesta con la nota regionale del 28 dicembre 2022, in ragione delle criticità emerse in sede di predisposizione della documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. 192509 del 3 aprile 2023, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 26 giugno 2023, il termine per la presentazione della documentazione integrativa, specificando che i termini del procedimento rimangono sospesi sino all'acquisizione della documentazione stessa;

Viste le note del 26 giugno 2023, assunte al protocollo regionale n. 372779 del 27 giugno 2023, n. 372785 del 27 giugno 2023 e n. 372786 del 27 giugno 2023, con le quali il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 28 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. 811039 del 29 dicembre 2023, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni presentate dal

Gestore in data 26 giugno 2023;

2) ha convocato, per il giorno 2 febbraio 2024, la terza Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al riesame dell'AIA;

Vista la nota dell'1 febbraio 2024, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 69059, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni documentali e prodotto chiarimenti in riferimento all'istanza di riesame dell'AIA;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 2 febbraio 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza dei servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 1.487,50, è stata interamente versata;

2) il rappresentante del Comune di Talmassons:

- a. ha ritenuto di fare proprie le prescrizioni indicate nell'*Autorizzazione idraulica e concessione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale* Prot. n. 1085/2024 del 2 febbraio 2024 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, assunta al protocollo regionale n. 73267 del 5 febbraio 2024 e ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale prevista dal Capo II del Titolo IV della Parte terza del Dlgs 152/2006;
- b. ha precisato che la compatibilità con il PRGC non è verificata per il capannone 4 e deposito B, l'istanza di regolarizzazione è stata depositata dalla proprietà il 30/01/2024, prot. comunale n. 749 pratica SUAP n. 357374;

3) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 3375 /P / GEN/ AIA del 2 febbraio 2024, assunta al protocollo regionale n. 73044, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha espresso il proprio parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (PMC) previsto dall'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ha fornito il supporto tecnico scientifico richiesto dall'Autorità competente come previsto dall'art. 3 della L.R.16/2008;

4) il Gestore ha dichiarato:

- a. che presso l'allevamento è presente uno scarico, derivante dai servizi igienici, di acque reflue assimilate alle domestiche in pozzo perdente con troppo pieno in corpo idrico superficiale;
- b. che il Gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha rivalutato lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:
BAT 1.9; BAT 7; BAT 8b - 8h; BAT 9; BAT 10a-10d; BAT 11b1; BAT 13a -13b13c-13e1; BAT 14; BAT 15; BAT19; BAT20; BAT21; BAT22; BAT 26.
- c. che il serbatoio di gasolio relativo al generatore di emergenza presente presso l'allevamento è posto su platea in calcestruzzo impermeabile priva di punti di scarico e che il gasolio rientra in più classi del DM 95/2019 ma, stanti gli accorgimenti impiantistici e gestionali, non si rileva la necessità di procedere con la predisposizione della relazione di riferimento;
- d. che, al fine di garantire che un eventuale sversamento di gasolio non provochi potenziali inquinamenti del suolo e delle acque sotterranee, è previsto il controllo indiretto, così come indicato dalle linee guida di ARPA FVG, dei sistemi di contenimento della cisterna integrata del gasolio e che tali controlli sono riportati nel PMC;

5) il rappresentante della Regione ha specificato che, nella valutazione di impatto acustico, redatta nel gennaio 2023 dal tecnico competente in acustica ambientale, viene concluso che le verifiche effettuate non soddisfano i limiti di emissione e di immissione nel tempo di riferimento notturno per entrambi i recettori;

6) il Gestore ha osservato che l'allevamento non è inserito nella classe acustica adeguata e propone una deroga ai limiti di emissione e di immissione, da concordarsi con il Comune;

7) il rappresentante del Comune ha specificato che il Gestore non ha presentato richiesta di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e che non è possibile concedere una deroga;

8) la Conferenza dei Servizi ha ritenuto quindi necessario imporre al Gestore:

- a. di presentare un Piano di Risanamento acustico (PARA) al fine di attestare il rispetto dei limiti previsti dall'attuale PCCA, redatto conformemente ai criteri indicati all'articolo 8 della delibera di Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017, avendo particolare cura di fornire un specifico cronoprogramma dei lavori;
- b. di comunicare alla Regione un aggiornamento del succitato Piano di Risanamento Acustico, nel caso in cui il Gestore stesso chieda ed ottenga una modifica del PCCA;

9) il rappresentante di ARPA FVG ha condiviso, in relazione alle dichiarazioni del gestore in merito al serbatoio di gasolio, di includere nel PMC controlli indiretti sulle verifiche delle perdite e del consumo;

10) il rappresentante della Regione, stante le dichiarazioni del Gestore in merito al serbatoio di gasolio, ha ritenuto che le conclusioni della verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, e della relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG in merito ai Monitoraggi Aggiuntivi ex art. 29-sexies, comma 6, del DLgs 152/06, verosimilmente non possano cambiare e ha, pertanto, reputato non necessario l'aggiornamento delle suddette valutazioni;

11) la Conferenza dei servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

12) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 140283 dell'1 marzo 2024, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 2 febbraio 2024 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Visto il Contratto per la fornitura di reflui zootecnici sottoscritto in data 7 luglio 2022, avente una validità di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con il quale il Gestore si impegna a fornire ad azienda terza, la lettiera integrata proveniente dal proprio allevamento per una quantità di 1045 tonn/anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio, a favore della Società Agricola Toffoli Tiziano S.r.l., del riesame, con valenza di rinnovo, con modifica, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Talmassons (UD) di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1363 del 13 luglio 2011, come modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 526 del 21 marzo 2016 e n. 1106 del 20 febbraio 2020;

2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, con modifica, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1363 del 13 luglio 2011, come modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 526 del 21 marzo 2016 e n. 1106 del 20 febbraio 2020, a favore della SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO S.R.L. con sede legale nel Comune di Ponzano Veneto (TV), via Povegliano, 48, identificata dal codice fiscale 04998450268, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Talmassons (UD), viale Trieste, 6, Strada di Torsa, frazione Paradiso, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1363 del 13 luglio 2011, n. 526 del 21 marzo 2016 e n. 1106 del 20 febbraio 2020.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Toffoli Tiziano S.r.l., al Comune di Talmassons, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO SRL alleva polli da carne in Strada Torsa Paradiso in Comune di Talmassons (UD). L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Talmassons come zona omogenea "E.5RF" zona agricola *di preminente interesse agricolo -di riordino fondiario* e ricade sulla particella 74 del foglio 48. Parte della superficie aziendale, prossima ai canali di scolo a confine di proprietà, è compresa in zona E4A-*di interesse agricolo paesaggistico presso acqua*.

L'allevamento è situato ai margini meridionali del territorio comunale, al confine con il Comune di Pocenia. Entro 500 m dal perimetro dell'impianto sono presenti, in direzione della frazione di Torsa, alcune abitazioni e due attività di rivendita; in direzione località Paradiso sono presenti abitazioni isolate, una adiacente all'allevamento, ed un'attività agrituristica.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), viene effettuata in sei capannoni esistenti, su un'area utilizzabile pari a 6.912,20 m² così suddivisa:

Capannoni	AU [m2]
1	994,21
2	981,70
3	991,28
4	1.144,97
5	1.400,02
6	1.400,02
Totale	6.912,20

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m² ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a **168.484** posti pollame per ciclo. Attualmente vengono caricati mediamente 123.000 capi/ciclo (relativo al 2021).

Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie, la pulizia e la disinfezione dei capannoni.

Generalmente vengono allevati capi maschi e femmine, divisi in due gruppi di egual numero in base al sesso. La prima fase di crescita dura da 7 a 10 giorni, viene effettuato lo sfoltimento del 50% delle femmine dopo circa 35 giorni, al raggiungimento di un peso circa 1,6 kg, e la restante parte viene caricato a 45 giorni, i maschi sono venduti a 52-55 giorni ad un peso compreso tra 3,3 e 3,5 kg.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione, effettuata per fasi, è costituita da mangimi integrati con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosfati inorganici, anche al fine di migliorare l'assimilabilità del fosforo. Il mangime viene stoccato nei silos adiacenti ad ogni unità di allevamento. La distribuzione avviene attraverso linee sospese che alimentano le mangiatoie tramite coclea; ogni capannone è provvisto di 2 linee di alimentazione. La regolazione delle quantità di mangime distribuita avviene attraverso apposito sistema informatico; eventuali malfunzionamenti vengono registrati con modalità automatica.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Ogni capannone è provvisto di 4 linee sospese con abbeveratoi a goccia, provvisti di tazzetta antispreco, a funzionamento continuo. La regolazione della distribuzione dell'acqua di abbeveraggio avviene attraverso

sistemi di controllo della pressione raggiunta all'interno della linea. Il sistema di distribuzione antispreco, funzionando a bassa pressione, consente di ridurre il prelievo idrico ed evitare la bagnatura della lettiera.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Il sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, è così realizzato:

- per i capannoni 1, 2, 3, 4, mediante l'impiego di una linea di cappe radianti ad aria.
- per i capannoni 5 e 6, mediante l'impiego di generatori di aria calda interni.

La regolazione del funzionamento dell'impianto è effettuata tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato.

Il sistema di ventilazione è di tipo forzato, caratterizzato da ventilatori da 35.000 m³/h posizionati sui due lati più lunghi dei capannoni. Per la presa d'aria sono utilizzate finestre laterali. L'intensità di ventilazione è regolata automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano la temperatura.

Sono presenti sistemi di raffrescamento che vengono attivati nel periodo estivo ed in corrispondenza delle ultime fasi del ciclo di allevamento:

- nei capannoni 1, 2, 3 e 4 il sistema è di tipo "Nembo", realizzato mediante sistemi di nebulizzazione di acqua tramite ugelli disposti su linee sospese, in prossimità delle aperture da cui entra l'aria. Il funzionamento è regolato automaticamente attraverso i sensori della temperatura.
- nei capannoni 5 e 6 il sistema è del tipo "cooling", costituito da due serie di pannelli a nido che vengono inumiditi mediante l'apporto di acqua, l'acqua in eccesso viene recuperata e riutilizzata dall'impianto. Il funzionamento è regolato automaticamente attraverso appositi sensori che rilevano i parametri ambientali.

ENERGIA

L'energia elettrica viene fornita tramite allacciamento alla rete nazionale. Sulle coperture delle strutture di stabulazione sono presenti impianti fotovoltaici di proprietà di terzi, non utilizzati dall'allevamento, non oggetto del procedimento di riesame dell'AIA.

Il fabbisogno di energia elettrica è dovuto in particolare dal funzionamento degli impianti di ventilazione, di alimentazione e di illuminazione.

Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, con sistemi alimentati a GPL.

È presente un gruppo elettrogeno per la gestione delle emergenze alimentato a gasolio, posizionato in un fabbricato tra i capannoni 2 e 3.

PRELIEVO IDRICO

L'approvvigionamento idrico necessario per l'attività di allevamento avviene mediante pozzo ubicato entro il perimetro aziendale, vicino ai capannoni 5 e 6.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃;
- ✓ CH₄;
- ✓ N₂O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool del CRPA di Reggio Emilia, prendendo in considerazione i locali di allevamento, la gestione e lo stoccaggio degli effluenti.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per il contenimento di produzione e dispersione di inquinanti, di polveri ed odori vengono impiegate le seguenti tecniche: alimentazione per fasi e a ridotto tenore proteico-razionalizzazione dei consumi di mangime, pavimenti interamente coperti da lettiera, cessione della lettiera a fine ciclo ad impianto per il recupero energetico senza stoccaggio in allevamento, distribuzione dell'acqua con abbeveratoi antispreco.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza, anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera *bb*), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D. Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Presso l'allevamento è presente uno scarico, derivante dai servizi igienici, di acque reflue assimilate alle domestiche in pozzo perdente con troppo pieno in corpo idrico superficiale.

Il gestore ha presentato un progetto per lo scarico in corpo idrico superficiale (Roggia Costantina) delle acque reflue assimilate alle domestiche, previo specifico trattamento di depurazione effettuato mediante imhoff e filtro percolatore anaerobico per le acque nere e mediante condensagrassi e imhoff per le acque bianche.

Acque di lavaggio

La pulizia dei capannoni avviene con la rimozione della lettiera mediante pala meccanica, successivamente viene eseguita la soffiatura delle pareti e della copertura e poi la spazzolatura dell'intera superficie dei capannoni con l'ausilio di acqua ad alta pressione. Infine i locali vengono disinfettati.

Le acque di lavaggio vengono accumulate nelle vasche interrate a tenuta stagna disposte vicino ai capannoni di allevamento, prelevate con autobotte e conferite a impianto di produzione di energia da biogas. Queste vasche esterne hanno capacità utile di stoccaggio complessiva di circa 24,9 m³. L'azienda intende realizzare altre vasche per una capacità di 24,9 m³ raggiungendo una capacità complessiva di 49,8 m³.

Sistema di disinfezione

L'azienda ha realizzato un sistema di disinfezione degli automezzi all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento, che risulta da ultimare/adequare rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Il sistema è costituito da una struttura di tubi metallici fissati al terreno ed ugelli nebulizzatori; è su platea impermeabile con pendenza verso la griglia di raccolta dei liquidi risultanti dal lavaggio che viene poi convogliato in una vasca-esterna a tenuta, con capacità di circa 1 m³. Il contenuto della vasca è periodicamente svuotato e conferito a smaltimento mediante ditta autorizzata. A seguito di ogni impiego la superficie della platea viene risciacquata dai residui della soluzione battericida - virocidica impiegata prima di riattivare il by pass. Quando il sistema non è in funzione viene attivato un deviatore manuale che esclude la raccolta di acque piovane scaricando direttamente al suolo.

Emissioni sonore

Il Comune di Talmassons è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA). L'area interessata ricade in classe acustica II, con porzioni in classe acustica I corrispondenti alla fascia di zona omogenea di PRGC E4A.

Nella valutazione di impatto acustico, redatta nel 2023 dal tecnico competente in acustica ambientale viene specificato che *"Le verifiche effettuate non soddisfano i limiti di emissione e di immissione nel tempo di riferimento notturno per entrambi i ricettori"*.

Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione.

Effluenti di allevamento

La lettiera viene smaltita alla fine di ogni ciclo di allevamento e destinata ad impianto di produzione di energia da biomasse.

MORTALITÀ DI ALLEVAMENTO

La mortalità media è compresa tra 1,5% e il 3,5% dei capi accasati: le spoglie degli animali vengono gestite nel rispetto del Reg. CE/1069/2009. Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera e smaltiti ad ogni fine ciclo mediante ditta autorizzata.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI AGGIUNTIVI ex art.29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorché non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:	SI	
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:	SI	
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;	SI	
c. alla tenuta dei registri;	NO	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</p> <p>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</p> <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i> L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento 	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>SI</p>	

	<p>agronomico degli effluenti di allevamento,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione delle attività, - la pianificazione e la gestione delle emergenze, - la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 		<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, - i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), - le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, - le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, - i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, - i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, - i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), - i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	.
e	<p>Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.</p>	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	SI
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche
⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame
⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche	Generalmente applicabile	SI	

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	del periodo di produzione.			
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	SI
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche			
⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	

f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario
---	---	---	----	--

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Il trattamento è limitato alle acque reflue assimilate alle domestiche
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione	Generalmente applicabile	SI	La gestione è

	del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.			controllata da centraline automatiche.
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO NO NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Non fattibile per limitazioni di carattere tecnico
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non fattibile per limitazioni di carattere tecnico
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo	NO	Non pertinente I capannoni sono dotati di sistema di ventilazione ad estrazione forzata

		allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.		
(*) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	<p>la valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico qualificato, evidenzia che i limiti normativi non sono rispettati.</p> <p>Tale aspetto è oggetto di specifica prescrizione</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	Allevamento esistente

		distanze standard minime			
b	Ubicazione delle attrezzature	<p>I livelli di rumore possono essere ridotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola 	<p>Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.</p>	SI	
c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori. 	<p>Generalmente applicabile</p>	SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per 	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono</p>	NO	
				SI	
				NO	
				SI	
				NO	

		esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	un'alimentazione razionata.		
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO NO NO SI	Non pertinente Non pertinente Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	L'attività di carico e scarico della lettiera è meccanizzata e non può essere effettuata manualmente. Le operazioni vengono comunque effettuate esclusivamente all'interno dei locali di stabulazione
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità	L'applicabilità può essere limitata da	SI	Quando possibile in base alle condizioni

	dell'aria nel ricovero.	considerazioni relative al benessere degli animali		climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Nebulizzazione utilizzata per raffrescamento nei capannoni 1, 2, 3, 4
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile

c	Treatmento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile

5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)	applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO NO NO SI NO	Ad oggi non risultano segnalazioni di molestie olfattive

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Allevamento esistente
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.	SI	Non pertinente
		La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.	SI	
		Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	NO	
			NO	
			SI	
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	NO	Non pertinente- Applicata la ventilazione forzata
			NO	Non pertinente- Applicata la ventilazione forzata
			NO	Non applicata
			NO	Non applicata

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 		NO NO	Non pertinente.
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NO NO NO	Non applicabile Non applicabile Non applicabile
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Relativamente agli stoccaggi di acque di lavaggio
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	Non effettuato lo stoccaggio delle lettiere esauste
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente

f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:		NO	Non pertinente
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di			

	allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Non effettuato l'utilizzo agronomico delle lettiere di allevamento
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non effettuato l'utilizzo agronomico delle lettiere di allevamento
(^) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (^)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente. Non viene effettuato lo stoccaggio delle lettiere esauste. Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
(^) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica (^)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente. Non sono presenti strutture di stoccaggio delle lettiere esauste. Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
				autorizzata
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente Cessione lettiera a ditta autorizzata
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			Non pertinente
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone	NO	Non pertinente

		in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.		
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	NO	Non pertinente
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		<p>dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>		
<p>⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1</p>				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	(lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	ai lagoni		
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.		
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata

	d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).		
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Non pertinente. Cessione lettiera a ditta autorizzata

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		mediante tubi.		
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata

⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Non pertinente. Cessione effluenti a ditta autorizzata

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾	Non pertinente
<p>⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p>		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	Utilizzo software BAT Tool

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Ad oggi non risultano segnalazioni di molestie olfattive Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽⁴⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
⁽⁴⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽⁴⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	(per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).				
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri		SI	

		esistenti.		
f	Generazione di effluenti di allevamento	di di	Registrazione mediante per esempio registri esistenti	SI

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa	L'applicabilità agli impianti esistenti può	NO	Non pertinente Allevamento di

	per gli effluenti di allevamento).	essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.		broilers a terra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente Allevamento di broilers a terra
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	Non pertinente
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾	Non pertinente
⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH ₃ /posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente

c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	Non pertinente
d	Letteria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	0,02 – 0,08	SI
<p>⁽¹⁾ Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).</p> <p>⁽²⁾ Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.</p>		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO SRL è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Strada Torsa Paradiso, nel Comune di Talmassons (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 kg/m²:

- l'area utilizzabile è pari a 6.912,2 m², così suddivisa:

Capannoni	AU [m2]
1	994,21
2	981,70
3	991,28
4	1.144,97
5	1.400,02
6	1.400,02
Totale	6.912,20

- il numero di posti pollo per ciclo è pari a

$$\frac{39 \times 6.912,2}{1,6} = \mathbf{168.484}$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e delle acque reflue nonché per la produzione ed utilizzazione agronomica del

digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. gli stoccaggi devono essere adeguati alle previsioni dell'Allegato 1 del DM 25/02/2016, in particolare:
 - a. al fine di accasare un numero di polli pari a 123.000, attuale conduzione media dell'allevamento, il gestore deve adeguare, entro la fine del ciclo in corso al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, gli stoccaggi alle previsioni dell'Allegato 1 del DM 25/02/2016, pertanto, deve incrementare gli attuali stoccaggi di 11,5 m³ come da progetto presentato e deve darne comunicazione alla Regione FVG ed all'ARPA FVG.
 - b. al fine di accasare un numero di polli superiore a 123.000 fino alla capacità massima di 168.484, il gestore deve adeguare gli stoccaggi alle previsioni dell'Allegato 1 del DM 25/02/2016 incrementandoli di ulteriori 24,9 m³ come da progetto presentato. A tale scopo il gestore deve preventivamente trasmettere comunicazione di avvenuta realizzazione degli stoccaggi come proposti in sede di riesame dell'AIA.
4. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando i valori riportati al punto 1., o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m², deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. fermo restando quanto indicato al punto 1., nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
 - a) il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posti pollo di cui al punto 2.;
 - b) il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta - N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
 - c) il rispetto dei valori delle emissioni dell'ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti, con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH₃/posto animale/anno;
7. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve realizzare lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, come proposto nella documentazione presentata. La vasca Imhoff deve essere collocata ad almeno 10 m rispetto alle condotte interrato dell'acqua potabile; in alternativa, la condotta interrata dell'acqua potabile deve essere protetta con apposito manufatto che impedisca ad eventuali perdite della tubazione fognante di raggiungere il condotto potabile e che consenta di evidenziare l'esistenza delle perdite stesse (es. controtubatura connessa a pozzetti di ispezione).
8. entro 30 giorni dalla realizzazione dello scarico su acque superficiali delle acque reflue assimilate alle domestiche, il gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune e all'ARPA FVG, allegando apposita planimetria di quanto realizzato.
9. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione degli automezzi, la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by-pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
10. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

11. devono essere rispettati i limiti acustici di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato dal Comune di Talmassons (UD) e di quello approvato dal Comune di Pocenia (UD);
12. entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve presentare un Piano di Risanamento Acustico (PARA) al fine di attestare il rispetto dei limiti previsti dal PCCA approvato dal Comune di Talmassons e di quello approvato dal Comune di Pocenia, redatto conformemente ai criteri indicati all'articolo 8 della delibera di Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017, avendo particolare cura di fornire uno specifico cronoprogramma dei lavori. Deve essere attentamente valutata la presenza di una componente tonale a 80 Hz in quanto espressiva del disturbo potenzialmente incidente sui recettori e quale potenziale indicatrice di malfunzionamenti di sorgenti da risanare;
13. entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve trasmettere il Piano di gestione del rumore previsto dalla BAT 9.
14. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve disporre di adeguati contratti che prevedano la cessione di tutti gli effluenti prodotti, in particolare l'azienda deve disporre di un contratto di cessione lettiera esauste che prevede l'impegno dell'azienda destinataria ad accettare tutto il materiale fornito dall'allevamento;
15. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
16. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
17. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
18. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
19. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
20. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda di:

comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 119 del 2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente–o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG - Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrolli	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg- l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	GPL	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica condizioni superfici contenitori effluenti	Controllo visivo assenza lesioni e rotture	Annuale	Registrazione in caso di anomalia
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo area di deposito dei disinfettanti	Controllo visivo	Semestrale	Documento registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui

			di pulizia
Verifica perdite e consumo generatore elettrico di emergenza alimentato a gasolio e posto su platea impermeabile	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante.	Settimanale	Registrazione del consumo e registrazione in caso di anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluti) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 4 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua utilizzata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.


Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE E MONFALCONE S.C.
Filiale di Codevigo

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO S.R.L.
 NOME: [Empty]
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: PONZANO VENETO
 PROV.: T V
 CODICE FISCALE: 0 4 9 9 8 4 5 0 2 6 8

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]
 NOME: [Empty]
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]
 PROV.: [Empty]
 CODICE FISCALE: [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T I 8
 7. COD. TERRITORIALE (*): [Empty]
 8. CONTENZIOSO: [Empty]
 9. CAUSALE: P A
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

[Empty box for amount in letters]

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	me	anno	AZIENDA	CAB/SPORETELLO
14	03	2024	08356	60740



LETTERA DI ADDEBITO ED ACCREDITO IN CONTO CORRENTE

Vogliate cortesemente prendere nota delle scritture sotto indicate, effettuate sul vostro conto corrente

FIL. OPERANTE 036

CODROIPO

14/03/2024

N. TRANSAZIONE	DATA VALUTA	IMPORTO	A. VS.	CAUSALE CONTABILE
90521001601	14.03.2024	16,00	Debito	19-Imposte e tasse : ex SAC

DIVISA Euro
 COD. FIL./C.C.N. 036 / 066788
 N.TERMINALE OPERATORE J421 4489

P
 Spettabile
 SOCIETA' AGRICOLA TOFFOLI TIZIANO SRL
 VIA POVEGLIANO 48
 31050 PONZANO VENETO (TV)

Distinti saluti
Banca di Credito Cooperativo

LETTERA ADD/ACCR.-CC30

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa - Via Trento 1, 33082 Azzano Decimo (PN) - Tel.: +39 0434.636201 - Fax: +39 0434.636190 - Sito Internet: www.bccpm.it - E-mail: info@bccpm.it - PEC: info@pec.bccpm.it - Codice Fiscale 00091700930, Iscrizione al Registro Imprese di Pordenone - Udine n. 00091700930

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI. 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 3120, Cod. ABI: 08356 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161918 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.